



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROSIN	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	BORGHI	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARCOLEONI	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 239/2015
depositato il 05/02/2015

- avverso la sentenza n. 663/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TREVISO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dagli appellanti:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N.253/E 31100 TREVISO TV

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N.253/E 31100 TREVISO TV

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 239/2015

UDIENZA DEL

11/11/2015 ore 09:30

N°

79/05/16

PRONUNCIATA IL:

11/11/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/01/16
Il Segretario



(segue)

VIALE DELLA REPUBBLICA N.253/E 31100 TREVISO TV

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO

VIALE DELLA REPUBBLICA N.253/E 31100 TREVISO TV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03861 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03861 IRPEF-ADD.COM. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03861 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03863 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03863 IRPEF-ADD.COM. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BC03863 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BC03758 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BC03758 IRAP 2007

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 239/2015

UDIENZA DEL

11/11/2015 ore 09:30

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il nominativo della società " è risultato presente in alcuni elenchi trasmessi da due concessionari di licenze per apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (slot- machines) - uno con sede legale nel Regno Unito ed uno in Roma - all'Agenzia delle Entrate.

I funzionari hanno effettuato un breve accesso presso la sede della società, che svolge attività di ristorazione, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in ambito della gestione degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro, ai sensi dell'art. 110 - comma 6 del TULPS di cui al R.D. n. 773/1931, per il periodo d'imposta 2007.

Nel corso dell'accesso i funzionari hanno richiesto alla società: i registri Iva, degli acquisti e delle vendite ed il registro dei corrispettivi; i contratti stipulati con i concessionari e gestori in essere nel periodo di imposta 2007; un prospetto riportante i dati della raccolta complessiva, delle vincite erogate e del compenso netto di spettanza dell'esercente della raccolta relative agli apparecchi detenuti, nonché i verbali di scassetamento e le ricevute rilasciate dal gestore degli apparecchi.

La società si è riservata di consegnare quanto richiesto e, successivamente, ha prodotto i registri Iva, degli acquisti e vendite, nonché il registro dei corrispettivi relativi all'anno 2007, omettendo di presentare la documentazione relativa alla gestione degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS.

L'Ufficio non ha potuto determinare i ricavi effettivamente percepiti dalla società in relazione all'attività di "gestione degli apparecchi a moneta con vincite in denaro"(slot machines) a causa della assenza dei dati richiesti e quindi ha tenuto conto dei dati comunicati dal gestore delle stesse, World Multimedia, relativi al compenso spettante all'esercente sulla raccolta effettuata nell'anno 2007, determinato nell'importo complessivo di € 51.574,64, che l'Amministrazione finanziaria ha interamente recuperato a tassazione.

L'Ufficio ha quindi accertato, ai sensi dell'articolo 41 bis DPR 600/73, maggiori ricavi non dichiarati pari ad euro 51.575,00, imputando per trasparenza il maggior reddito della società in capo ai soci in proporzione alle rispettive quote societarie.

I contribuenti hanno presentato istanza di reclamo chiedendo l'annullamento dei propri avvisi di accertamento, istanza che non è stata accolta dall'Ufficio, che ha invece proposto, esclusivamente, una riduzione delle sanzioni.

I contribuenti hanno quindi presentato ricorso avverso gli atti dell'Ufficio innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso, proponendo i seguenti motivi di lagnanza:

- la mancata notifica del processo verbale di constatazione;
- la notifica dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dall'accesso breve e quindi prima del termine per presentare eventuali memorie;
- il difetto di motivazione dell'avviso, per mancata indicazione dei casi di particolare e motivata urgenza per la notifica anticipata dell'avviso di accertamento;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
- l'illegittimità delle sanzioni comminate.

L'Ufficio si è costituito in giudizio, replicando a ciascun motivo di ricorso ed insistendo per la conferma degli avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria provinciale di Treviso ha

accolto parzialmente i ricorsi, rideterminando in €. 46.252,64 il reddito in capo alla società, con conseguente ricalcolo anche del reddito attribuito ai soci.

Nelle motivazioni della sentenza i primi giudici hanno ritenuto corretta l'emissione dell'avviso di accertamento; insussistente la lamentata violazione dell'articolo 12 dello Statuto del contribuente e, nel merito, hanno stabilito che l'importo dichiarato dal gestore (World Multimedia) doveva essere accertato detraendo da tale somma quanto dichiarato dal contribuente nel quadro VE della dichiarazione dei redditi per "operazioni esenti" e riconducibili alla gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro.

I ricorrenti presentano appello avverso la sentenza contestandola nei seguenti punti:

- la motivazione della sentenza è solo apparente, in quanto essa consiste nella pressoché integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale (in violazione del D. Lgs. 546/92, art. 36, nonché dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Costituzione);
- l'erronea e contraddittoria valutazione, da parte dei primi giudici, in merito alla contestata illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica al ricorrente del processo verbale di constatazione (violazione art. 24 legge 4/1929 e art. 12, comma 4, legge 212/2000);
- la mancata pronuncia in merito alla contestata illegittimità del provvedimento, derivata dalla mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
- l'omessa motivazione in merito alla contestazione della legittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (violazione art. 12, comma 7 legge 212/2000);
- l'omessa valutazione in merito all'eccezione formulata e concernente il mancato assolvimento dell'onere probatorio (violazione art. 2697 c.c.);
- la mancata pronuncia in merito al contestato vizio di illegittimità delle sanzioni erogate, poiché essendo stata omessa la notifica del PVC, il contribuente non ha potuto avvalersi delle sanzioni ridotte previste in caso di adesione ai verbali di constatazione (violazione art. 5 bis del D. Lgs. 218/97).

In conclusione dell'appello, le parti chiedono che venga totalmente riformata la sentenza e, conseguentemente, che vengano accolte le domande presentate nei ricorsi introduttivi ed annullati gli atti impugnati.

L'Ufficio si costituisce e controdeduce a tutti i motivi presentati nell'appello dalle parti in giudizio e riproponendo le proprie argomentazioni, già prodotte in sede di giudizio di primo grado, per i motivi su cui i primi giudici non si sono pronunciati.

L'Ufficio presenta inoltre appello incidentale, in merito al parziale accoglimento operato dalla Commissione Tributaria provinciale che ha rideterminato l'importo complessivo accertato valutando, erroneamente, che la somma di €. 5.322,00 dichiarata dalla società fosse ricompensata nell'importo risultante dalla comunicazione del gestore World Multimedia e relativa alla gestione degli apparecchi a moneta con vincite in denaro; a giudizio dell'Ufficio, l'importo dichiarato non è attinente agli incassi derivanti dalla gestione delle macchine di cui al comma 6 dell'art 110 TULPS, ed infatti tali "operazioni esenti" fanno riferimento a compensi percepiti con la dicitura "aggio totocalcio e superenalotto".

L'Ufficio conclude richiedendo il rigetto dell'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello incidentale con la condanna dell'appellante principale alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Nel presente caso appare del tutto evidente, da come si è svolta la verifica da parte dell'Ufficio, che si è trattato di una verifica fiscale avvenuta mediante accesso alla sede della società, anche se l'Agenzia delle Entrate lo qualifica come un "accesso breve presso la sede della società al fine di acquisire dati, informazioni e documentazione contabile ed extra-contabile utili al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in ambito della gestione degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS".

Appare dunque contraddittoria la tesi dell'Amministrazione che, anche in sede di controdeduzioni ed appello incidentale, prima qualifica come riportato più innanzi l'accesso breve per la verifica della corretta applicazione della normativa di cui all'art. 110 TULPS, e poi (a pagina 5 dello stesso atto) dichiara che "non è stata attivata alcuna verifica, posto che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base dei dati e documenti reperiti ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del DPR 633/1972 e 32, commi 1, 4 e 8 del DPR 600/1973".

Ebbene, a giudizio della Commissione ciò che è rilevante non è tanto come l'Ufficio qualifichi il proprio operato, ma come esso ha effettivamente operato ed in questo caso la verifica presso la sede della società vi è stata, con richiesta di documentazione contabile ed extra-contabile riferibile non solo alla gestione degli apparecchi di cui al comma 6, art. 110 TULPS, ma anche ai vari registri dei corrispettivi, dell'IVA ecc...; che poi il fatto che quanto è stato contestato da parte dell'Ufficio sia inerente solamente ai risultati della gestione degli apparecchi comma 6 e faccia riferimento ad informazioni derivanti da elenchi trasmessi dai concessionari delle slot machines (World Multimedia), non rileva affatto sulla "qualificazione" di ciò che è avvenuto presso la sede della società.

Sulla base di questi elementi, appare del tutto applicabile alla fattispecie quanto previsto dall'art. 12 comma 4 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'art. 24 della legge 4/1929, normative che esplicitamente impongono che l'avviso di accertamento non possa essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza; inoltre di ogni accesso deve essere redatto un processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

La normativa non opera alcuna distinzione con riferimento alla durata temporale dell'accesso, se cioè sia "breve" o lungo; nel presente caso i verificatori dell'Agenzia delle Entrate hanno compiuto l'accesso, effettuato verifiche, richiesto documentazione contabile ed extra-contabile (concernente diversi aspetti della gestione della società e degli apparecchi comma 6) e quindi dovevano seguire quanto disposto dalla normativa succitata.

La ratio della norma, come confermato da numerose sentenze della Suprema Corte, è quella di consentire al contribuente di avere piena cognizione dei dati e degli elementi che stanno alla base dei rilievi dell'Ufficio, in modo da poter presentare memorie contenenti le proprie osservazioni, e quindi di attivare un pieno e preventivo contraddittorio, elemento essenziale e fondamentale nel processo di formazione dei provvedimenti tributari, come del resto affermato non solo dalla giurisprudenza nazionale ma anche da quella europea.

L'Ufficio nega la illegittimità del suo operato sostenendo, come si è argomentato più sopra in modo contraddittorio, che non si è in presenza di una verifica fiscale ma di un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 del DPR 600/73, che trae spunto (pag 7 delle controdeduzioni all'appello) "dagli elementi raccolti in sede di accesso breve, nonché dalle informazioni raccolte dal gestore degli apparecchi a moneta con vincite in denaro"; ebbene come possa negarsi che si sia effettuata una verifica fiscale quando si ha un accesso da parte di funzionari verificatori presso la sede di una



società e si richiede della documentazione contabile ed extra- contabile al contribuente, non è dato comprendere.

L'Ufficio, limitandosi a negare di essere in una fattispecie contemplata dalle citate disposizioni dello Statuto del Contribuente, non adduce alcun elemento che supporti una eventuale notificazione anticipata dell'avviso di accertamento.

La violazione operata dall'Ufficio delle disposizioni sopracitate ha impedito l'espletarsi di un pieno contraddittorio fra le parti, con la conseguente grave violazione del diritto di difesa che comporta, inevitabilmente, l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società, con evidenti riflessi sugli atti conseguenti emessi nei confronti dei soci della stessa società

Ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di appello addotti dalle parti in giudizio

PQM

La Commissione,

letti gli artt. 15, 35 E 36 DEL D. LGS. 546/92,

in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi introduttivi del giudizio proposti dai contribuenti;

condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione agli stessi contribuenti delle spese del giudizio, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) più accessori.

Venezia, li 11 novembre 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

